# e-customs.it: Principali novità in materia di ICS che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011

Dal 1º gennaio 2011 la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza prevede l'obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell'ambito del progetto I.C.S. (Import Control System). Nell'attesa della emanazione delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici dell'Agenzia competenti in materia, si anticipano le principali novità relative alla presentazione delle dichiarazione sommaria di entrata (ENS) che deve essere presentata prima dell'ingresso della merce nel territorio doganale della Comunità. L'Italia accetterà esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1º ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

Nel momento in cui le merci raggiungono l'effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l'operatore dovrà presentare una notifica d'arrivo. L'Italia intende utilizzare come notifica di arrivo il Manifesto delle Merci in Arrivo, già in uso, semplificando al massimo gli adempimenti per gli operatori economici del settore. Il tracciato del MMA corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di pubblicazione (versione 4.0).

Quanto di seguito riportato costituisce **una prima versione delle istruzioni, suscettibile quindi di eventuali variazioni ed integrazioni**, ma consente agli operatori di avviare le necessarie attività di adeguamento tecnico – operativo.

### Nota bene:

I tracciati relativi alla dichiarazione sommaria di entrata ENS (ENtry Summary declaration) prevista dal Regolamento (CE) 1875/2006, sono disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 1º luglio 2010 potranno iniziare i test per suddetta dichiarazione.

Resta inteso che tutti gli operatori economici sono invitati ad adeguare i loro sistemi per l'invio del messaggio "ENS", nel minor tempo possibile.

La suddetta pagina sarà tenuta costantemente aggiornata con le ultime novità.

#### a. **Premessa**

Nell'ambito delle attività pianificate per l'anno 2011 dal Multi Annual Strategic Plan (MASP) per l'attuazione della Decisione n° 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio, è previsto dal 1° gennaio 2011 l'obbligo di adeguarsi a quanto previsto per il progetto ICS.

In particolare il Regolamento (CEE) n° 2454/1993, come modificato dai Regolamenti (CE) n° 1875/2006, n° 273/2009 e n° 312/2009, fissa al 1° gennaio 2011 la data a decorrere dalla quale diviene obbligatoria per gli operatori economici la presentazione elettronica delle dichiarazione sommaria di entrata e della notifica d'arrivo.

#### b. Presentazione telematica della ENS

## 1. Soggetto che invia la ENS

Ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 ter, par. 3 e 4) deve essere presentata dal:

- soggetto che introduce le merci;
- soggetto che assume la responsabilità del trasporto;
- soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti;
- soggetto per presenta le merci alla dogana;
- rappresentante dei soggetti di cui sopra.

•

# 2. Quando inviare la ENS

I termini, previsti dal Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184 bis), entro i quali deve essere trasmessa la ENS in caso di trasporto marittimo sono:

- per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
- per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
- per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

In caso di trasporto aereo:

- per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile
- per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità

Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

#### 3. Dati da indicare e invio della dichiarazione

L'allegato 30 bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 312/2009 riporta in generale i dati da inserire nella ENS; per alcune categorie di operazioni e per determinati soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è previsto un set limitato di informazioni da trasmettere.

Per ottemperare alle prescrizioni comunitarie è stato predisposto il nuovo messaggio "ENS" il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è disponibile dal 15 dicembre 2009 nella sezione "ecustoms.it" alla voce "AIS" (Automated Import System) del sito internet dell'Agenzia.

## 4. La procedura ordinaria

La presentazione delle dichiarazione in parola avviene mediante l'invio del messaggio ENS, redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico. L'operatore che invia la ENS deve essere registrato al STD – Servizio telematico doganale.

Se l'ENS è valida, viene memorizzata in AIDA e viene generato automaticamente il MRN, che è comunicato all'operatore che invia la ENS e al vettore (o suo rappresentante), se quest'ultimo rispetta le seguenti condizioni:

- è dichiarato nella ENS ed è ha un codice EORI valido;
- è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS;
- è registrato al STD.

L'MRN e il n° dell'articolo (singolo) della ENS relativi a merce in sbarco dovranno essere riportati nella successiva notifica d'arrivo (MMA).

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.

Sulla base delle informazioni presenti nella ENS viene effettuata l'analisi dei rischi che si basa su profili stabiliti a livello comunitario e pertanto omogenei per tutti i Paesi Membri. I parametri sono basati sia su parametri oggettivi che soggettivi.

In relazione al grado di rischio potrebbe essere previsto il "do not load" presso il porto di imbarco, la visita al primo porto comunitario o il controllo al successivo porto di effettivo sbarco della merce.

## 5. La procedura di soccorso

All'atto della presentazione della dichiarazione, se risulta impossibile inviare telematicamente la ENS, i dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo il tracciato del messaggio ENS (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati") e preceduti dai campi previsti per la presentazione su "floppy disk" (cfr. Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane) e presentati alla dogana, per il tramite di rappresentanti o di mezzi alternativi all'invio al Servizio Telematico Doganale, in tempo utile per l'effettuazione delle relative attività di gestione dei rischi.

Solo in casi di forza maggiore la ENS potrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa.

## c. Presentazione telematica della notifica di arrivo

Ai sensi del Reg. (CE) 312/2009 (art. 184 octies) il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto.

Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici. Per le merci rimaste a bordo sarà il sistema a rilevare eventuali rischi senza dover indicare i riferimenti alle relative ENS.

Le merci selezionate per il controllo sicurezza saranno messe a disposizione della dogana per le attività di competenza.